



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allo Stabilimento Versalis S.p.A. di Ravenna
versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com
hse_ra@pec.versalis.eni.com

E, p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA DELLO STABILIMENTO VERSALIS S.P.A. DI RAVENNA ID 117/9595.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttoria Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 30/10/2018, prot. n. 1263/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato il 16/09/2011, prot. DVA-DEC-2011-518, per l'utilizzo di un nuovo antiossidante e di un nuovo biocida.

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot CIPPC/1263 del 30/10/2018 (prot. DVA/24576 del 31/10/2018).

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0162

Data stesura: 09/11/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 09/11/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ravenna - Procedimento ID 117/9595.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2018-0032

Data stesura: 29/10/2018



Autorizzazione Integrata Ambientale

VERSALIS S.P.A.
STABILIMENTO DI RAVENNA

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 117/9595)

Modifica dell' AIA

(D. Lgs. 152/2006)

“Utilizzo di un nuovo antiossidante e nuovo biocida”

DECRETO AIA: U.prot DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (G.U. – S. Gen. N. 230 del 3-10-2011)

AVVIO PROCEDIMENTO: DVA.RU.U.0017724 del 30/07/2018

ISTANZA DEL GESTORE: prot. DIRS/123/PB/sr/sb 04/06/2018 (DVA.RU.I.0016899 del 20/07/2018).

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente GI)
	Dr. Mauro Rotatori
	Avv. David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Ing. Matteo Balboni
Provincia di Ravenna	--
Comune di Ravenna	Dott. Gianni Gregorio



INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE.....	4
2.1.	Atti presupposti.....	4
2.2.	Atti normativi.....	5
2.3.	Attività istruttorie.....	6
3.	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	6
4.	DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE.....	7
4.1.	Premessa.....	7
4.2.	Caratteristiche della modifica.....	7
4.2.1.	<i>Nuovo antiossidante</i>	7
4.2.2.	<i>Nuovo biocida</i>	7
4.2.3.	<i>Descrizione degli interventi</i>	8
4.3.	Consumi annui.....	8
4.4.	Aspetti ambientali.....	8
4.4.1.	<i>Emissioni in atmosfera</i>	8
4.4.2.	<i>Scarichi idrici</i>	8
4.4.3.	<i>Rumore</i>	9
4.4.4.	<i>Rifiuti liquidi</i>	9
4.4.5.	<i>Rifiuti solidi</i>	9
4.4.6.	<i>Opere di Scavo</i>	9
4.5.	Aspetti di sicurezza.....	9
4.5.1.	<i>Rischi di incidente rilevante</i>	9
4.5.2.	<i>Prevenzione Incendi</i>	10
4.6.	Non sostanzialità della modifica secondo il Gestore.....	10
4.7.	Proposta di monitoraggio del Gestore.....	10
4.8.	Riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ex-art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006..	10
5.	OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE.....	10
6.	CONCLUSIONI	11
7.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	11
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA	11



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generali per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.
Gestore	Versalis S.p.A., Installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.

¹ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo PIC si intende aggiornato alla data di redazione di questo parere.



Uffici presso cui sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del MATTM e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. m_ante.DVA.Registro Ufficiale.I.0016899 del 20/07/2018, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per "**l'utilizzo di un nuovo antiossidante e di un nuovo biocida**".

Il Gestore ha allegato all'istanza la: "Nota tecnica" del 01/06/2018 e la "Nota tecnica secretata", parimenti del 01/06/2018, chiedendo, per motivi di riservatezza e segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 29-decies, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., di non divulgare la menzionata Nota tecnica, in luogo della quale è stata predisposta, per l'accesso del pubblico, appunto, la Nota tecnica secretata.

L'Autorità competente, con nota m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0017724 del 30/07/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Modifica dell'AIA ID 117/9595.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana -Serie Generale N. 230 del 3-10-2011;
vista	la comunicazione/richiesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante informativa del cambio di ragione sociale, a far data dal successivo giorno 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-0008823 del 12 aprile 2012);
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 335 del 12/12/2017 di funzionamento della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, ex art. 10 del DPR 90/2007



vista	<p>la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis s.p.a., sito di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore- Dr. Mauro Rotatori- Avv. David Roettgen <p>Il Gruppo Istruttore integrato in sede istruttoria da i seguenti esperti individuati dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ravenna, e dal Comune di Ravenna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni- --- Dott. Gianni Gregorio
preso atto	<p>che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, i collaboratori dell'ISPRA: Dott. Chim. Luca Funari.</p>

2.2. Atti normativi

Visto	<p>il D.Lgs n. 152/2006 "<i>Norme in materia ambientale</i>" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) – <u>come aggiornato alla data di redazione del seguente parere;</u></p>
visto	<p>l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;</p>
visto	<p>l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;</p>
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>";</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>";</p>



visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i> ;
esaminato	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef): <ul style="list-style-type: none"> • Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) – Febbraio 2016; • Production of Polymers (POL) - Agosto 2007. • Best Available Techniques Reference Document for the production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC) - 2017

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot. DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011);
esaminata	l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con m_ amte.DVA.Registro Ufficiale.I.0016899 del 20/07/2018, per <i>“l'utilizzo di un nuovo antiossidante e nuovo biocida”</i> ;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento DVA.Registro Ufficiale.U.0017724 del 30/07/2018;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
esaminato	il D.M. n.137 di riesame dell'AIA del 16/06/2017 (Proc. ID 117/896).
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 24/09/2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001065.25-09-2018), redatta dal dr. Luca Funari
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per condivisione in data 01.10.2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore da approvare entro il 08.10.2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001117.08-10-2018).

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	VERSALIS s.p.a. – Stabilimento di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
Sede Legale	Piazza Boldrini, 1 – 20097 S. Donato Milanese (MI)
Gestore dell'installazione	Luca Meneghin (Procuratore) Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna Recapito telefonico 0544 513511



	e-mail: luca.meneghin@versalis.eni.com posta certificata: versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com
Referente IPPC	Michelangelo Borgese Recapito telefonico 0544 513678 e-mail: michelangelo.borgese@versalis.eni.com
Rappresentante Legale	Luca Meneghin
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale)
Impianto a rischio incidente rilevante	Si (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	SI (SGA certificato UNI EN ISO 14001:2015 – n. 2767 Certiquality, con scadenza al 30/06/2021; adesione a Responsabile Care – cert. 0021).

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

Il Gestore, con la richiesta di modifica in oggetto, richiede l'introduzione nel ciclo produttivo di un nuovo antiossidante "A" presso l'impianto eSBR e di un nuovo biocida "B" presso l'impianto LATTICI CARBOSSILATI (in seguito LCBX); tali composti saranno aggiuntivi rispetto all'attuale gamma di materie prime utilizzate presso i due impianti, senza tuttavia incrementare i consumi totali annui di antiossidante e biocida. Si fa presente che all'interno dell'AIA vigente dello stabilimento Versalis di Ravenna, l'utilizzo dell'antiossidante "A" è già autorizzato per l'impianto NEOCIS.

Definizione della modifica richiesta:

- Utilizzo antiossidante "A" – eSBR – Isola 16
- Utilizzo biocida "B" – LCBX – Isola 4

4.2. Caratteristiche della modifica

4.2.1. Nuovo antiossidante

Il Gestore dichiara che il nuovo antiossidante a base fenolica "A", che non è soggetto a classificazione in base al regolamento 1272/2008/CE (CLP), sarà impiegato in alternativa all'attuale antiossidante che invece riporta la frase di pericolo H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).

4.2.2. Nuovo biocida

Il Gestore dichiara che il nuovo biocida "B" sarà utilizzato in alternativa ai biocidi attualmente impiegati presso l'impianto LCBX, senza introdurre alcun aggravio in termini di pericolosità delle sostanze utilizzate bensì, dal momento che il nuovo biocida ha una maggior efficacia e quindi ne servirà un minor dosaggio, la sua additivazione permetterà l'eliminazione della classe di pericolo H317 (può provocare una reazione allergica alla pelle) nell'etichettatura del lattice alla vendita.

Le modalità di stoccaggio saranno le stesse adottate per l'attuale materia prima ausiliaria.



4.2.3. Descrizione degli interventi

Per l'utilizzo dei due nuovi chemical:

- utilizzo antiossidante "A" - eSBR - Isola 16
- utilizzo biocida "B" - LCBX - Isola 4

presso gli impianti eSBR e LCBX non si rende necessario alcun intervento, in quanto essi saranno utilizzati in alternativa ai chemical attualmente impiegati e con le stesse modalità operative.

4.3. Consumi annui

Per i nuovi chemical, sono previsti i seguenti consumi:

- circa 400 t/a del nuovo antiossidante presso eSBR;
- circa 20 t/a del nuovo biocida presso LCBX.

Il consumo annuo delle nuove materie è ricompreso nelle quantità totali già autorizzate in AIA (rif. scheda C.3.1 riportata in ALLEGATO 2- secretato; 810 t/anno di antiossidante e 38,7 t/anno di biocida).

Presso gli impianti eSBR e LCBX le modalità di stoccaggio delle nuove materie prime saranno le stesse adottate per le attuali materie (vedi scheda C.3.12 riportata in ALLEGATO 2 - secretato).

4.4. Aspetti ambientali

4.4.1. Emissioni in atmosfera

L'utilizzo del nuovo antiossidante "A" e del nuovo biocida "B", non introduce variazioni sulla componente emissioni in atmosfera e sfiati di emergenza rispetto alla situazione attuale, in quanto le caratteristiche chimico fisiche dei nuovi chemical (sostanze altobollenti) sono le medesime di quelli attualmente in uso e le modalità d'impiego nel processo saranno identiche.

4.4.2. Scarichi idrici

Nuovo antiossidante.

Presso l'impianto eSBR, il dosaggio degli antiossidanti è effettuato durante il processo di conversione del lattice in polimero solido. Durante tale fase, detta di "coagulazione", l'antiossidante aggiunto si lega chimicamente al polimero, fatta eccezione per una piccola quantità (circa lo 0,5% del quantitativo dosato) che viene allontanato dal processo attraverso gli scarichi.

La quantità alimentata del nuovo antiossidante "A" non sarà aggiuntiva, ma alternativa rispetto a quella dell'antiossidante attualmente in uso. L'impiego del nuovo antiossidante non modifica, pertanto, il contenuto di fenoli nella corrente acque di processo organiche Versalis nel punto di conferimento all'impianto di trattamento di HERAmbiente, rispettando l'attuale valore massimo di accettazione di fenoli (4 mg/l) riportato nella rev.3 dell'omologa di OPE19.

Nuovo biocida.

I contenitori IBC in plastica di biocida sono inizialmente allocati presso l'area di stoccaggio materie prime n°40 (rif. planimetria allegato C.11 della domanda di modifica sostanziale Aprile 2015, conclusasi con l'emanazione del DM n°137 del 16/06/2017 di aggiornamento dell'AIA DVA-DEC- 0000518 del 16/09/2011).

Per l'utilizzo nel processo gli IBC di biocida, sono trasferiti e posizionati presso l'impianto LCBX (area di stoccaggio n°47); le citate aree di stoccaggio sono pavimentate, cordolate e dotate di pozzetto



valvolato normalmente chiuso per la raccolta di eventuali spanti, senza interessare pertanto, gli scarichi idrici.

I biocidi sono utilizzati nella sezione di prestoccaggio/stoccaggio e additivati direttamente al lattice destinato alla vendita in rapporto 2:1000.

L'eventuale lattice contenente biocida che per motivi accidentali dovesse fluire nella fognatura acque di processo organiche Versalis, sarà gestito applicando la procedura di emergenza di stabilimento. In particolare, mettendo in atto tutte le azioni necessarie ad impedire che tale sversamento interessi il punto di consegna OPE 19 delle acque di processo organiche Versalis all'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico di HERAmbiente (confinamento nella vasca di raccolta lattici, intervento con autospurgo in emergenza e conferimento come rifiuto).

4.4.3. Rumore

L'introduzione dei nuovi componenti ausiliari non prevede alcuna modifica agli impianti, pertanto non ha effetto sulla componente rumore.

4.4.4. Rifiuti liquidi

L'introduzione dei nuovi componenti non ha effetti sulla componente rifiuti liquidi.

4.4.5. Rifiuti solidi

Il nuovo antiossidante verrà acquistato sfuso, fornito via autobotte e stoccato in serbatoio dedicato (72V51), in alternativa all'attuale antiossidante in uso, senza pertanto comportare la produzione di imballi come rifiuti.

Il nuovo biocida verrà acquistato in contenitori IBC in materiale plastico, esattamente come quelli già in uso. Dal momento che la quantità totale del biocida consumato non varierà a seguito dell'introduzione del nuovo biocida, la quantità di imballi inviati a recupero come rifiuti non subirà variazioni.

4.4.6. Opere di Scavo

Le due iniziative non prevedono alcuna modifica agli impianti e quindi nessuna opera di scavo.

4.5. Aspetti di sicurezza

4.5.1. Rischi di incidente rilevante

Il Gestore dichiara che le modifiche proposte non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, individuandole peraltro del tipo non sottoposto agli obblighi di specifica dichiarazione ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs n. 105/2015.

In particolare il gestore precisa che:

- Nuovo antiossidante

Il nuovo antiossidante non possiede alcuna frase di pericolo, diversamente da quello attualmente in uso che riporta la frase di pericolo H411 (Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).

- Nuovo biocida

Il nuovo biocida è alternativo a quello attualmente in uso, pertanto gli hold-up dichiarati presso l'impianto eSBR (stoccaggio) e LCBX (stoccaggio operativo pre-utilizzo) non cambieranno.



4.5.2. Prevenzione Incendi

Le due iniziative non richiedono alcun adempimento in materia di Prevenzione Incendi.

4.6. Non sostanzialità della modifica secondo il Gestore

In riferimento a quanto riportato nella modulistica di AIA e nel documento "Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, rev. Feb. 06", la modifica non richiede la compilazione delle Schede A, D ed E dell'istanza di AIA per i seguenti motivi:

- Scheda A: la modifica non comporta variazioni della capacità produttiva degli impianti di processo, né verranno installati nuovi impianti;
- Scheda D: la modifica non comporta effetti negativi a livello ambientale;
- Scheda E: la modifica non comporta variazioni nella modalità di gestione degli aspetti ambientali e nel piano di monitoraggio già attuato da Versalis.

La modifica comporta l'integrazione del nuovo antiossidante "A" e del nuovo antibatterico "B" nell'elenco delle materie in uso presso gli impianti eSBR e LCBX, pertanto sono aggiornate e allegate alla presente nota, le schede C 3.1 "Consumo di materie prime alla capacità produttiva" e C.3.12 "Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti e intermedi" (vedi allegato 2-secretato).

Alla luce delle valutazioni nella propria nota allegata all'istanza e sopra riportate, il Gestore ritiene che la modifica proposta sia da considerarsi non sostanziale ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera I-bis, del D.Lgs. 152/06.

4.7. Proposta di monitoraggio del Gestore

Non è stata proposta un monitoraggio aggiuntivo da parte del Gestore.

4.8. Riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ex-art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006

Nella Nota Tecnica il Gestore ha evidenziato le informazioni contenute per la quale il Gestore chiede riservatezza e difesa del segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006. Questo Parere, pertanto, non contiene tali informazioni.

5. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

Non sono state evidenziate osservazioni o carenze in merito alla domanda presentata dal Gestore.



6. CONCLUSIONI

In conclusione,

Il Gruppo Istruttore

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 5 del presente Parere Istruttorio,

ritiene che, quanto riportato nella documentazione trasmessa dal Gestore (prot. DVA.Registro Ufficiale.I.00016899 del 20/07/2018), esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta del Gestore come modifica non sostanziale, considerato che, secondo quanto dichiarato:

- non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- non determina effetti significativi e negativi sull'ambiente in quanto le interazioni della installazione con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, saranno ridotte rispetto all'assetto attualmente autorizzato. In particolare, le quantità aggiunte nel processo del nuovo antiossidante e del nuovo biocida, data la natura e il relativo meccanismo di funzionamento, non modificano, dal punto di vista qualitativo, lo scarico di acque reflue industriali organiche dell'impianto, rispettando l'attuale valore massimo di accettazione di fenoli (4 mg/l) riportato nella rev.3 dell'omologa di OPE19.

Si prescrive che il gestore, trasmetta tempestivamente e comunque entro un mese dall'avvio della modifica richiesta:

- a ISPRA e ARPAER, le informazioni relative alle quantità massime che saranno stoccate e alle modalità di stoccaggio;
- al gestore della fognatura, le informazioni aggiornate riguardo le possibili modifiche agli inquinanti scaricati.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto AIA, U.prot.DVA-DEC-2011-0000518 del 16 settembre 2011 e s.m.i.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Potrà essere aggiornata in PMC la procedura per la gestione dell'accidentale flusso di lattice contenente biocida verso la fognatura acque di processo organiche Versalis, con l'applicazione della procedura di emergenza di stabilimento, volta a mettere in atto tutte le azioni necessarie ad impedire che tale sversamento interessi il punto di consegna OPE 19 delle acque di processo organiche Versalis all'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico di HERAmbiente (confinamento nella vasca di raccolta lattici, intervento con autospurgo in emergenza e conferimento come rifiuto).

Restano fermi, a carico del Gestore, tutti gli ulteriori controlli e frequenze programmati nell'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria congruente, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017.